

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte ..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengi ..... membro designato dal Consiglio Nazionale  
Consumatori e Utenti

seduta del 26.2.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato il 5 novembre 2012, il ricorrente ha esposto di avere concluso con l'intermediario resistente, in data 21 marzo 2012, un accordo transattivo "a saldo e stralcio" di una situazione debitoria riveniente dalla disponibilità di una carta di credito. Effettuati i pagamenti in conformità a quanto concordato, ed estinto il debito in data 6 giugno 2012, il cliente procedeva invano a richiedere, a più riprese, il rilascio della relativa "dichiarazione liberatoria".

Con separata nota del 20 luglio 2012, il ricorrente contestava altresì la legittimità della segnalazione del proprio nominativo nei sistemi di informazioni creditizie, non avendo ricevuto alcun preavviso a tale riguardo, e ne chiedeva la cancellazione.

Dopo avere premesso quanto sopra, il ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rilascio della dichiarazione liberatoria e un risarcimento dei danni pari a euro 800,00.

L'intermediario resistente si è difeso eccependo che l'accordo transattivo del 21 marzo 2012 non fa alcun riferimento al rilascio di una liberatoria. In ogni caso, egli ha riscontrato positivamente la richiesta formulata dal cliente - con note del 20 giugno 2012 e del 16 ottobre 2012 - trasmettendo la "dichiarazione liberatoria" il 15 novembre 2012.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento, l'intermediario ne ha chiesto il rigetto per difetto dei presupposti di imputabilità e, in ogni caso, per mancanza della prova del danno subito.

Il ricorrente con repliche del 6 febbraio 2013 ha insistito nelle proprie conclusioni, contestando

il contenuto delle controdeduzioni avversarie.

## **DIRITTO**

La domanda del ricorrente avente a oggetto il rilascio della dichiarazione liberatoria deve ritenersi superata dal comportamento dell'intermediario che, nelle more del presente ricorso, in data 15 novembre 2012, ha rilasciato la dichiarazione liberatoria richiesta dal cliente.

Per quanto possa considerarsi, sotto questo specifico profilo, cessata la materia del contendere, questo Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare il ritardo con cui l'intermediario ha ottemperato alla legittima richiesta avanzata dal ricorrente. Il contratto transattivo è stato concluso il 21 marzo 2012. Il ricorrente ha estinto il residuo debito il 6 giugno 2012 e poco successivamente ha iniziato a chiedere il rilascio di una quietanza liberatoria per il pagamento effettuato, ai sensi dell'art. 1199 c.c. La sua richiesta è stata soddisfatta solo molti mesi più tardi, dopo essere stato costretto a presentare ricorso a questo Arbitro.

Quanto invece alla domanda di risarcimento dei danni, questo Collegio non può accoglierla perché il ricorrente non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova posti a suo carico.

Né la prospettazione di parte ricorrente né gli atti acquisiti al procedimento forniscono elementi utili a comprovare l'esistenza di un danno nella sfera giuridica del ricorrente, causato dal comportamento illegittimo dell'intermediario. Il ricorrente si duole anche di una illegittima segnalazione del proprio nominativo presso i sistemi di informazioni creditizie. In verità, il ricorrente non ha fornito alcuna evidenza di questa segnalazione, mentre l'intermediario ha completamente taciuto sul punto.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio, respinta la domanda risarcitoria, dichiara cessata la materia del contendere.**

## **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI